

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	54
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	59

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	55
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 maggio scorso la relatrice, onorevole Sarti, ha illustrato il provvedimento e che nella giornata di ieri è stata resa disponibile sull'applicazione Geocom una bozza di proposta di parere.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, fa preliminarmente presente di aver integrato la bozza di proposta di parere resa disponibile sull'applicazione Geocom con un'osservazione volta ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di tenere conto dei rilievi avanzati sul provvedimento dal Garante per la protezione dei dati personali. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Gianluca VINCI (FDI) rileva in primo luogo che, ad avviso del gruppo di Fratelli d'Italia, il provvedimento dovrebbe indicare gli specifici ambiti di utilizzo delle

certificazioni verdi COVID-19, al fine di evitare che una norma così generica come quella recata dall'articolo 9 sia suscettibile di una libera ed ampia interpretazione. Ritiene pertanto opportuno introdurre una precisazione che, fermo restando il diritto alla libera circolazione dei cittadini, escluda l'utilizzo dei certificati per finalità diverse da quelle espressamente previste dal decreto-legge, circoscrivendo tali ipotesi ai soli spostamenti verso le regioni ad alto rischio di contagiosità. Nell'evidenziare inoltre la necessità che le certificazioni riportino esclusivamente le informazioni indispensabili, riducendo al minimo i dati personali, ritiene che si debba porre la massima attenzione al diritto dei cittadini di muoversi liberamente, sottolineando come tale diritto possa essere limitato al solo fine di contenere i rischi di contagio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dalla relatrice.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO rivolge i propri personali auguri di pronta guarigione alla collega Macina, di cui egli è indegno sostituto, auspicando che possa tornare nel più breve tempo possibile ai propri impegni lavorativi.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 15.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 4 novembre 2020.

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.

C. 2435 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2021

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, avverte che sono stati presentati ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità delle seguenti proposte emendative: Annibali 01.01, limitatamente alle lettere *i*) e *l*), Vitiello 1.45, Zanettin 1.31, 1.33, 1.34 e 1.32, Varchi 1.05, limitatamente al comma 2, Vitiello 1.04, limitatamente alla parte sanzionatoria del numero 1) della lettera *e*), Vitiello 1.01, 1.03 e 1.02, Bartolozzi 2.81, 2.83, 2.82 e 2.016, Costa 3.21, limitatamente alla parte conseguenziale, Costa 3.31, limitatamente alla modifica dell'articolo 684 del codice penale, Costa 3.40, limitatamente all'ultimo periodo, Bartolozzi 3.157, 4.47, 5.48, 9.8, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, gli analoghi Annibali 9.03 e Ferri 9.02, Bartolozzi 10.10, 11.4 e 11.5, Belotti 13.05, Giachetti 13.06, Vitiello 14.038, limitatamente ai Capi II *ter*, II *quater* e II *quinqüies*, nonché ai capoversi art. 14-*septiesdecies*, art. 14-*octiesdecies* e art. 14-*noviesdecies* del Capo II-*sexies*, Vitiello 14.039 e 14.040, Turri 14.016, 14.017 e Turri 14.018, Ferraresi 14.05, Turri 14.015, Zanettin 14.024, 14.023 e 14.025, Vitiello 14.034, Turri 14.019 e 14.021, Saitta 14.012, Zanettin 14.027, Vitiello 14.028, Zanettin 14.026, Vitiello 14.033, Turri 14.020, Vitiello 14.030, Ferraresi 14.09, Ascari 14.011, 14.013 e 14.010, Ferraresi 14.08 e 14.06, Vitiello 14.052 e 14.053, Ferraresi 14.07, Vitiello 14.032 e 14.056, Delmastro Delle Vedove 15.01, Bartolozzi 16.02, 16.03 e 16.04 e Annibali 16.06.

Comunica che la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, ha ritenuto di riammettere le seguenti proposte emendative, in quanto incidenti su fattispecie penali connesse al procedimento penale:

Vitiello 1.04, anche con riferimento alla parte sanzionatoria del numero 1) della lettera e); Vitiello 1.01, limitatamente alle lettere d), e), numero 1), ed f); Vitiello 1.03, limitatamente alle lettere a), b), numero 1), e c); Costa 3.31, anche con riferimento alla modifica dell'articolo 684 del codice penale; Vitiello 14.038, solo limitatamente al Capo II *ter*; Vitiello 14.033, limitatamente alle lettere a), b), c), capoverso 617-*octies*, e d); Vitiello 14.052; Vitiello 14.031, limitatamente al capoverso ART.14-*ter*, comma 1, lettere a), b), c), capoverso 617-*octies*, e d). Aggiunge che la Presidenza ha ritenuto altresì di riammettere le seguenti proposte emendative in quanto incidenti su aspetti organizzativi strumentali al perseguimento dell'efficienza degli uffici giudiziari, e quindi del processo: Bartolozzi 2.81; Costa 3.21, anche in riferimento alla parte consequenziale; Costa 3.40, anche in riferimento all'ultimo periodo; Bartolozzi 16.02; Bartolozzi 16.03; Bartolozzi 16.04. Avverte quindi che per le restanti proposte emendative la Presidenza conferma il giudizio di inammissibilità già espresso.

Pierantonio ZANETTIN (FI) prende atto che la presidenza ha assunto la decisione di confermare il giudizio di inammissibilità con riferimento agli emendamenti del suo gruppo relativi ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Esprime pertanto la grande delusione del gruppo di Forza Italia per una decisione a suo avviso immotivata, che non coglie la valenza delle proposte emendative in questione. Sottolinea a tale proposito che nell'ultimo numero del settimanale « L'Espresso » è stata pubblicata un'intervista ad Ignazio Marino dal titolo « Perché nessuno vuole più fare il sindaco di una grande città » che riassume lo spirito sotteso alle proposte emendative incidenti sui reati contro la Pubblica Amministrazione e che evidenzia la necessità per la Commissione Giustizia di affrontare tale tematica. Fa notare come in tale intervista si chiarisca che le inchieste giudiziarie che coinvolgono di amministratori locali, distruggendo reputazioni e costringendo ad anni di difesa in giudizio, sono uno degli elementi che allontanano le persone dall'impegno politico. Rileva quindi che le

proposte emendative del suo gruppo relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione hanno una finalità deflattiva – esattamente come quella che si pone, tra le altre, la delega in esame – essendo volte a circoscrivere questo tipo di reati che, a fronte di un numero limitato di sentenze di condanna, hanno un effetto inflattivo in ordine al numero dei procedimenti che vengono iscritti nelle procure e un effetto paralizzante dell'impegno civico di tante persone che rinunciano, proprio per timore di eccessive conseguenze, a partecipare alla vita politico amministrativa. Ciò premesso preannuncia l'intenzione di investire il Presidente della Camera della questione relativa alla declaratoria di inammissibilità degli emendamenti del suo gruppo relativi ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ritenendo che ci siano tutti gli aspetti, sia di merito sia procedurali, perché la decisione venga rivista e si possa affrontare il tema nell'ambito della delega in esame. Evidenzia infine che proprio ieri è stata pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia la relazione finale della Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi, che suggerisce l'allargamento della delega sia relativamente alla procedura penale sia relativamente al codice penale. Ritiene pertanto che il rigore applicato nei confronti del suo gruppo non trovi in questo caso alcuna giustificazione e che la decisione della presidenza sia immotivata.

Roberto TURRI (LEGA), nel sottolineare che anche il suo gruppo aveva presentato ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità di alcune proposte emendative riferite ai reati contro la Pubblica Amministrazione, condivide le osservazioni del collega Zanettin e ritiene che aver confermato l'inammissibilità di tali emendamenti costituisca un'occasione persa da parte della Commissione. Sottolinea infatti che la riforma in esame costituisce una grande opportunità per il Paese con la quale forse si riuscirà a modificare in maniera utile il processo penale. A suo avviso anche la materia dei reati contro la Pubblica Amministrazione doveva essere ricompresa in tale riforma. Ciò premesso, preannuncia anch'egli la volontà di ricorrere al Presi-

dente della Camera avverso la decisione della presidenza della Commissione.

Lucia ANNIBALI (IV), nel ringraziare per la decisione della presidenza di accogliere il ricorso relativo ad alcuni emendamenti del collega Vitiello, desidera aprire una riflessione in ordine all'emendamento a sua firma 01.01 in tema di giustizia riparativa, in ordine al quale è stata ribadita l'inammissibilità per la parte incidente sulla fase dell'esecuzione della pena. A suo avviso tale inammissibilità parziale è eccessiva e auspica che nel corso dell'esame del provvedimento si possa tornare sull'argomento anche a seguito della presentazione delle proposte emendative del Governo. In proposito sottolinea come il tema in questione sia affrontato anche nella relazione finale della Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi, che rileva l'importanza di prevedere in modo strutturato la giustizia riparativa potenziandola durante la fase dell'esecuzione della pena. Auspica pertanto che si possa intervenire in modo complessivo sulla giustizia riparativa.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel preannunciare l'intenzione di rivolgersi al Presidente della Camera, ritiene che la decisione del presidente Perantoni in ordine all'inammissibilità di alcune proposte emendative configuri una lesione delle norme regolamentari, non tenendo peraltro conto di principi costituzionali. Rileva a tale proposito come, nonostante ci sia un principio costituzionale che demanda alle Camere l'esercizio della potestà legislativa in ambito penale, prevedendo con l'articolo 25 la riserva di legge e circoscrivendo il potere del Governo di normare in materia, il disegno di legge in esame rechi una delega molto ampia nei contenuti. Ritiene pertanto che, se la volontà fosse quella di assecondare le intenzioni del Governo, nel momento in cui i parlamentari si spogliano in maniera così rilevante del loro potere in materia penale, residuerebbe uno spazio molto limitato per il presidente della Commissione in ordine alla valutazione di inammissibilità, alla quale si sarebbe dovuto ricorrere con grande

discernimento. Trova inoltre singolare che il presidente Perantoni, da un lato, abbia dichiarato ammissibili alcune proposte emendative che ampliano il perimetro della delega, intervenendo in materia di intercettazioni, e dall'altro invece abbia circoscritto, con una decisione di segno opposto, l'ambito dell'azione parlamentare. Ritiene pertanto che, per essere consequenziale, egli avrebbe dovuto non ammettere l'ampliamento del perimetro o, in alternativa, dichiarare ammissibili tutte le proposte emendative, evidenziando che in questo caso, sulla base di una leale collaborazione delle forze della variegata maggioranza, si sarebbero potuti selezionare in maniera condivisa un certo numero di emendamenti su cui concentrare l'esame. Alla luce di tali considerazioni, preannuncia pertanto che, nel rivolgersi al Presidente della Camera, rafforzerà gli argomenti già svolti nel ricorso presentato alla presidenza della Commissione, evidenziando il fatto che, a fronte del travalicamento dei propri poteri in ambito penale da parte del Governo e della decisione del presidente Perantoni di ammettere l'ampliamento della delega per alcune tematiche, si sarebbe dovuto dosare meglio il filtro di ammissibilità. Nel dichiarare di non ritenersi soddisfatta per il solo fatto che siano stati dichiarati ammissibili gli articoli aggiuntivi a sua prima firma relativi all'articolo 16, evidenziando come la lesione più grave riguardi le proposte emendative riferite all'articolo 2, auspica per il futuro una conduzione dei lavori improntata a regole oggettive e uguali per tutti. Ribadisce pertanto l'intenzione di proporre ricorso al Presidente della Camera, a meno che nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza prevista al termine della seduta non si avvii una riflessione sull'argomento, che per il prosieguo dell'esame preveda, in luogo di una limitazione preventiva, una collaborazione tra le forze politiche per individuare le proposte emendative più importanti su cui concentrare la discussione. Ribadisce da ultimo la convinzione che la decisione assunta dal presidente in ordine alla riammissione di alcune proposte emendative sia del tutto incomprensibile.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, nel ringraziare tutti coloro che sono intervenuti esprimendo il proprio punto di vista, sottolinea che la presidenza non ha svolto valutazioni di merito relativamente alle proposte emendative presentate bensì, nel valutarne l'ammissibilità, si è attenuta soltanto al contenuto del provvedimento in esame senza tenere in considerazione ulteriori elementi che potranno arrivare ma che attualmente non sono ancora disponibili. Sottolinea infatti che la relazione finale della Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi è un documento importante che probabilmente sarà molto utile per lo svolgimento del lavoro della Commissione, ma non è detto che contenga esattamente gli emendamenti che saranno presentati dal Governo. In proposito fa presente che la Ministra della Giustizia ha più volte evidenziato come tale relazione rappresenti soltanto una traccia da cui partire per il proprio lavoro. Nel ribadire che la presidenza ha tenuto in considerazione soltanto il contenuto del disegno di legge in esame ai fini delle determinazioni relative all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, precisa quindi che su tale base potevano essere dichiarate ammissibili solo quelle proposte emendative incidenti su aspetti legati al contenuto del disegno di legge. Proprio alla luce di tale impostazione, la presidenza ha riammesso alcune proposte emendative in considerazione dell'incidenza su fattispecie penali conseguenti a inadempimenti nel corso del procedimento penale. Per quanto attiene al tema delle intercettazioni, sottolinea come lo stesso non possa non ritenersi ricompreso nel contenuto del disegno di legge che reca anche disposizioni in materia di sequestro e quindi di ricerca della prova. Nel ritenere che la presidenza abbia svolto un lavoro oggettivo e confacente all'obiettivo da perseguire, sottolinea come sia fa-

coltà dei colleghi rivolgersi alla Presidenza della Camera per una ulteriore valutazione in merito all'ammissibilità delle proposte emendative. Precisando infine di non nutrire alcuna preclusione nei confronti di nessun argomento, evidenzia che al momento devono essere tenuti in considerazione soltanto i temi contenuti o collegati al contenuto del disegno di legge in discussione.

Giusi BARTOLOZZI (FI) desidera sottolineare che nel suo precedente intervento il riferimento all'ampliamento della delega non riguardava la relazione finale della Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi bensì gli emendamenti in materia di intercettazioni che non risultano prese in considerazione da alcun articolo del disegno di legge. Aggiunge che il tema delle intercettazioni è cosa diversa da quello del sequestro. Non considerandosi pertanto soddisfatta dalla risposta della presidenza, ritiene che il metodo seguito per il vaglio di ammissibilità avrebbe dovuto essere utilizzato in modo eguale per tutte le proposte emendative. Conclude che sarà sua cura riproporre tali considerazioni anche all'attenzione del Presidente della Camera.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (C. 3045 Governo).**PARERE APPROVATO**

La II Commissione (Giustizia),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante « Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 » (Governo C. 3045);

considerato che:

il decreto-legge n. 52 del 2021 prevede in particolare – nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale – una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19;

rilevato che:

l'articolo 9, insieme con il relativo allegato 1, disciplina l'istituto delle certificazioni verdi COVID-19, che è rilevante (ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2) nell'ambito della disciplina sugli spostamenti territoriali delle persone nonché per specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi e fiere;

i citati certificati attestano in particolare la sussistenza della vaccinazione contro il COVID-19 ovvero la guarigione dalla medesima malattia ovvero l'effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido con risultato negativo;

la certificazione verde, quale misura volta a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, determina un trattamento sistematico di dati personali, anche relativi alla salute, su larga scala, che incide sui diritti e sulle libertà degli interessati considerata la limitazione delle libertà personali;

ritenuto che:

debbano essere attentamente valutate le considerazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per COVID-19, in particolare:

l'assenza nel decreto-legge degli elementi essenziali richiesti dal Regolamento (articoli 6, paragrafo 2, e 9) e dal codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 2-ter e 2-sexies), quali l'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite e l'individuazione puntuale delle fattispecie in cui la certificazione verde può essere utilizzata, considerato che la puntuale indicazione delle finalità della disposizione, oltre a costituire un elemento essenziale ai fini della valutazione della proporzionalità della norma richiesta dall'articolo 6 del Regolamento, consentirebbe inoltre di apprezzare il livello di compatibilità delle certificazioni introdotte con quanto previsto a livello europeo, tenuto peraltro anche conto che il loro utilizzo sembrerebbe essere temporaneo in attesa dell'adozione delle analoghe certificazioni individuate dall'Unione europea;

l'opportunità che le certificazioni riportino esclusivamente i dati anagrafici necessari a identificare l'interessato, l'identificativo univoco della certificazione e la data di fine validità della stessa, in base al principio di minimizzazione dei dati secondo cui gli stessi devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del citato Regolamento);

la necessità di una norma, all'interno dell'articolo 9, tale da assicurare che i dati vengano « conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità » (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e 6, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento), in conformità al principio di limitazione della conservazione dei dati dettato dal sopracitato Regolamento;

l'opportunità di indicare nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati, le misure che si intende adottare per garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (articolo 5, paragrafo 1, lettera f) e 32 del Regolamento);

il contrasto con il principio di esattezza dei dati (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento) della norma transitoria di cui al comma 10 dell'articolo 9, secondo cui, nelle more dell'adozione del decreto attuativo che istituisce la piattaforma nazionale DGC (*Digital Green Certificate*), è consentito l'utilizzo delle certificazioni verdi rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge redatte sulla base dell'allegato 1 al decreto medesimo, considerato che tale sistema transitorio non consente di verificare l'attualità delle condizioni attestates nella certificazione, perché non può tener conto, in assenza della richiamata piattaforma, delle eventuali modificazioni delle condizioni relative all'interessato (sopraggiunta positi-

vità) successive al momento del rilascio della stessa, ponendo inoltre significativi rischi in ordine alla reale efficacia della misura di contenimento e alla compromissione indebita dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato;

la necessità di individuare l'Ente presso il quale sarà istituita la predetta piattaforma, specificando la connessa titolarità dei trattamenti dei dati personali effettuati attraverso tale sistema informativo, al fine di consentire agli interessati di esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dal citato Regolamento (articolo 15 e seguenti);

osservato che:

l'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria delle violazioni del decreto-legge e prevede tanto sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio, quanto sanzioni penali, per le falsità in atti relative alle certificazioni verdi Covid-19;

richiamando una disposizione che già da tempo trova applicazione per la violazione delle restrizioni agli spostamenti, il comma 1 dell'articolo 13 prevede che alle condotte di violazione delle misure di contenimento del contagio previste dagli articoli da 1 a 8 del decreto-legge, si applichi l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, confermando pertanto la natura di illecito amministrativo di tali violazioni, sanzionate con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro;

il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge, nel richiamare il rispetto dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevedendone la devoluzione allo Stato o alle regioni, alle province e ai comuni a seconda se l'illecito sia accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, oppure delle regioni, delle province e dei comuni;

il comma 2 dell'articolo 13 prevede che le condotte di alterazione o falsifica-

zione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19, previste dall'articolo 9, comma 2, costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto dei rilievi avanzati dal Garante per la protezione dei dati personali espressi in premessa.